

SOMMARIO:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I - LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

ART. 1 - La Comunità

ART. 2 - L'Autonomia

ART. 3 - Lo Statuto

CAPO II - IL COMUNE

ART. 4 - Natura giuridica

ART. 5 - Territorio

ART. 6 - Il ruolo

ART. 7 - Le funzioni

ART. 8 - L'attività amministrativa

ART. 9 - Caratteristiche costitutive

CAPO III - LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 10 - I regolamenti comunali

CAPO IV - LE FUNZIONI

ART. 11 - Programmazione e pianificazione

ART. 12 - Difesa del cittadino e tutela della salute. Attività sportive e ricreative

ART. 13 - Tutela del patrimonio naturale e difesa del suolo

ART. 14 - Tutela del patrimonio storico ed artistico e promozione culturale

ART. 15 - Occupazione giovanile e politica del lavoro

ART. 16 - Sviluppo economico

ART. 17 - Sviluppo dell'attività turistica

ART. 18 - Programmazione economica territoriale

ART. 19 - Utilizzo del territorio

ART. 20 - Parità tra uomo e donna

TITOLO II - GLI ORGANI

CAPO I - ORDINAMENTO

ART. 21 - Norme generali

ART. 22 - Il Consiglio

ART. 23 - La Giunta

ART. 24 - Il Segretario Generale

ART. 25 - I Dirigenti

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 26 - Ruolo e competenze generali

ART. 27 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

ART. 28 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

ART. 29 - Gli atti fondamentali

ART. 30 - Le nomine di rappresentanti

ART. 31 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

ART. 32 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

ART. 33 - Prima adunanza

ART. 34 - Attività ispettiva

ART. 35 - I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo

ART. 36 - Commissioni consiliari permanenti

ART. 37 - Norme generali di funzionamento

ART. 38 - Iniziative delle proposte

ART. 39 - Commissioni speciali

ART. 40 - Commissione d'indagine

ART. 41 - Commissioni tecniche

SEZIONE II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 42 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale

ART. 43 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 44 - Composizione

ART. 45 - Elezione del Sindaco

ART. 46 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore

ART. 47 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

ART. 48 - Ruolo e competenze generali

ART. 49 - Esercizio delle funzioni

ART. 50 - Mozione di sfiducia

ART. 51 - Durata in carica del Sindaco e della Giunta

ART. 52 - Norme generali di funzionamento

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 53 - Ruolo e funzioni

ART. 54 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza Statale e deleghe di funzione

ART. 55 - Rappresentanza e coordinamento

ART. 56 - Il Vice Sindaco

CAPO V - NORME COMUNI AGLI ORGANI

- ART. 57 - Poteri d'ordinanza
- ART. 58 - Divieto d'incarichi e consulenze
- ART. 59 - Pari opportunità
- ART. 60 - Pubblicità delle spese elettorali
- ART. 61 - Dichiarazione di condizioni patrimoniali
- ART. 62 - Decadenza

CAPO VI - LE COMMISSIONI COMUNALI

- ART. 63 - Le Commissioni comunali

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE CO
MUNALE

- ART. 64 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione
- ART. 65 - La partecipazione delle libere forme associative
- ART. 66 - L'attività di partecipazione delle Consulte
- ART. 67 - La partecipazione dei singoli cittadini

CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

- ART. 68 - La consultazione dei cittadini
- ART. 69 - Referendum consultivo e abrogativo

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMI
NISTRATIVO

- ART. 70 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
- ART. 71 - Responsabilità del procedimento

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

- ART. 72 - L'azione sostitutiva

CAPO V - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

- ART. 73 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
- ART. 74 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

- ART. 75 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- ART. 76 - Principi fondamentali di azione
- ART. 77 - Indirizzo politico-amministrativo - funzioni - respon

sabilità - controllo

CAPO II - SEGRETARIO GENERALE
ART. 78 - Segretario Generale
ART. 79 - Vice-Segretario Generale

CAPO III - I DIRIGENTI

ART. 80 - Funzioni e settori
ART. 81 - Responsabilità dei dirigenti
ART. 82 - Direzione dell'organizzazione
ART. 83 - Contratti speciali a tempo determinato extra pianta organica per esigenze gestionali
ART. 84 - Contratti o convenzioni extra pianta organica per attività di indirizzo e controllo
ART. 85 - Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I - COMPETENZA DEI COMUNI

ART. 86 - Servizi comunali

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 87 - Gestione in economia
ART. 88 - La concessione a terzi
ART. 89 - Le aziende speciali
ART. 90 - Le istituzioni
ART. 91 - Le società per azioni
ART. 92 - Società a responsabilità limitata
ART. 93 - Qualità dei servizi pubblici

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 94 - Convenzioni
ART. 95 - Consorzi
ART. 96 - Società di trasformazione urbana

CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 97 - Accordi di programma

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 98 - La programmazione di bilancio

ART. 99 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 100 - Le risorse per la gestione corrente

ART. 101 - Le risorse per gli investimenti

CAPO III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 102 - La gestione del patrimonio

CAPO IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO
DELLA GESTIONE

ART. 103 - Il Collegio dei Revisori dei conti

ART. 104 - Il rendiconto della gestione

CAPO V - APPALTI E CONTRATTI

ART. 105 - Procedure negoziali

CAPO VI - IL CONTROLLO INTERNO E DELLA GESTIONE

ART. 106 - Principi generali del controllo interno

ART. 107 - Controllo di gestione

ART. 108 - La valutazione del personale con funzioni dirigen-
ziali

ART. 109 - La valutazione e il controllo strategico

ART. 110 - Nucleo di valutazione interna

ART. 111 - Sistemi informativi per i controlli

CAPO VII - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 112 - Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 113 - Lo Stato

ART. 114 - La Regione

ART. 115 - La Provincia

ART. 116 - Circondario di Provincia

ART. 117 - Unioni di Comuni

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 118 - Revisione dello Statuto
ART. 119 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1
La Comunità

1. L'ordinamento giuridico del Comune è l'espressione della partecipazione libera e democratica dei cittadini.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La Comunità esprime attraverso gli organi elettivi che la rappresentano le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L'autonomia

1. Il Comune, quale Ente costituzionale ha il potere di dettare norme, tra cui lo Statuto e i Regolamenti, per il funzionamento del proprio ordinamento giuridico.

2. Il Comune - nell'ambito dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, secondo le leggi di coordinamento della finanza pubblica - è titolare di funzioni proprie. Esercita, in virtù di leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

Art. 3

Lo statuto

1. Il presente statuto - adottato ai sensi di legge - nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce, altresì, i principi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi di governo e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà

assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 4
Natura giuridica

1. Il Comune di Policoro è l'Ente democratico che rappresenta la comunità locale nell'ambito dei principi fissati nella Costituzione, nelle leggi generali della Repubblica, nelle normative della Unione Europea e nel presente Statuto.

Art. 5
Territorio

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di Km². 67,29 confinante con i territori dei Comuni di Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e con il mar Ionio.

Art. 6
Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Il Comune promuove e valorizza il cittadino come soggetto fondamentale della Comunità locale e si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la Comunità è espressione.

4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di pari opportunità, equità e di solidarietà, per il superamento degli

squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

5. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

6. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini, e fa interagire queste finalità nei confronti della Comunità internazionale.

7. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste. Promuove la istituzione di una apposita assemblea dei Sindaci del proprio collegio elettorale.

Art. 7

Le funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio.

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

4. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo

ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

5. Il Comune svolge le proprie funzioni, anche attraverso le attività, che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 8

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, nonché della semplificazione delle procedure.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi di governo, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 9

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. La sede del Comune è posta in Piazza Aldo Moro e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

3. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone raffigurante Ercole che combatte con il leone Nemeo e la scritta ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.

4. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua Comunità, è stato insignito del titolo di

Città con decreto ministeriale n. 4154 del 15.09.1988.

CAPO III
LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 10

I Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. I regolamenti adottati dalla Giunta afferiscono alle materie organizzative, gestionali, contrattuali e speciali operative.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
4. I regolamenti comunali - pubblicati ai sensi di legge - sono efficaci in base alle decisioni adottate dagli organi deliberanti.

CAPO IV
LE FUNZIONI

Art. 11

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, nonché economiche e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Il Comune - per le finalità degli interessi della Comunità su area larga - si propone quale sede legale di circondari della provincia; i rapporti tra i due enti sono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 12

Difesa del cittadino e tutela della salute. Attività sportive e ricreative

1. Il Comune, riconosciuto inviolabile il diritto di tutela del cittadino, promuove ogni valida azione, in collaborazione degli organi preposti, per la difesa dell'ordine pubblico per una sempre più crescente qualità della vita.

2. Individua forme di prevenzione perché vengano evitati sul nascere fenomeni delinquenziali o devianti. A tal fine viene individuata anche la figura del vigile di quartiere che sarà disciplinata da apposito regolamento.

3. Il Comune garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, individuando e realizzando iniziative idonee a renderlo effettivo. A tal fine, contribuisce ad attività di prevenzione, assicura la tutela della salubrità e la sicurezza dell'ambiente e nei posti di lavoro, la tutela della maternità e della prima infanzia.

4. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza ed integrazione sociale, con particolare attenzione agli anziani ed ai minori, agli inabili, agli invalidi ed agli immigrati, incoraggiando e sostenendo le associazioni di solidarietà ed il volontariato.

5. Predispone gli strumenti atti a favorire lo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.

Art. 13

Tutela del patrimonio naturale e difesa del suolo

1. Il Comune concorre ad individuare le misure necessarie a valorizzare e preservare l'ambiente naturale, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Cura la conservazione e provvede a valorizzare il proprio patrimonio boschivo, le proprie risorse naturali e le aree protette.

3. Predispone, in cooperazione con i Comuni della zona, la Provincia di Matera e la Regione Basilicata, piani per la difesa del suolo e dell'ambiente naturale.

Art. 14

Tutela del patrimonio storico ed artistico e promozione culturale

1. Il Comune riconosce l'importanza delle proprie radici storiche, fondate nell'antica colonia greca di Heracleia, e garantisce la tutela, la salvaguardia ed il recupero del proprio patrimonio Culturale, Storico, Artistico ed Archeologico impegnandosi attivamente a sostenere i miglioramenti necessari a fini scientifici e turistico-ambientali.

2. In collaborazione con il mondo della scuola, promuove azioni concrete per l'affermazione del diritto allo studio e la promozione culturale.

Art. 15

Occupazione giovanile e politica del lavoro

1. Il Comune valorizza le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani, idonea opportunità di sviluppare le proprie capacità lavorative, utilizzando i mezzi e le risorse disponibili dell'Amministrazione.

2. Promuove le intese tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali sui livelli di occupazione e sul rispetto dei contratti di lavoro nelle aziende costituite con il concorso finanziario pubblico.

3. Al fine di allargare la base produttiva a sostegno dell'occupazione, favorisce lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra lavoratori, imprenditori e tecnici.

Art. 16

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Promuove la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorire l'associazionismo e la cooperazione.

3. Coordina l'attuazione dei programmi finalizzati al potenziamento ed alla realizzazione della struttura industriale, favorendo lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi all'industria.

4. Concorre allo sviluppo del terziario.

Art. 17

Sviluppo dell'attività turistica

1. Il Comune predispose piani e programmi diretti ad incentivare lo sviluppo del turismo e della ricettività, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi.

Art. 18

Programmazione economica territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Comune, in collaborazione con gli altri enti locali ivi indicati, concorre alla determinazione degli obiettivi

contenuti nei piani e nei programmi, provvedendo ad acquisire e a recepire le istanze, per ciascun obiettivo, dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art. 19

Utilizzo del territorio

1. Il Comune persegue una politica di organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, facendo salvi i presupposti della tutela ambientale.

2. Il Comune concorre all'elaborazione ed alla definizione del piano di assetto territoriale provinciale e di quello regionale.

3. La pianificazione urbanistica comunale persegue gli obiettivi del migliore assetto ed utilizzo del territorio.

Art. 20

Parità tra uomo e donna

1. Il Comune, secondo le proprie competenze, assicura la piena eguaglianza tra uomo e donna, eliminando le discriminazioni tra i due sessi e garantendo pari opportunità nel lavoro, nella partecipazione allo sviluppo economico e sociale e nel godimento dei diritti civili e politici.

TITOLO II
GLI ORGANI

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 21
Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Sono organi burocratici: il Segretario generale e i dirigenti del Comune.
3. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
4. Spettano agli organi burocratici la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
5. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi di governo, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 22
Il Consiglio

1. Il Consiglio comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo politico amministrativo.

Art. 23
La Giunta

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 24
Il Segretario generale

1. Il Segretario generale è organo burocratico che dipende funzionalmente dal Sindaco. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 25
I Dirigenti

1. I dirigenti del Comune sono organi monocratici ai quali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nonché di controllo.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del settore o servizio al quale sono preposti e dei relativi risultati conseguiti.

3. I dirigenti - nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi - operano con poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

4. Gli atti monocratici dei dirigenti sia di amministrazione che di gestione non sono soggetti al controllo esterno di legittimità.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art 26
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo primario che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli

interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 27

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi di governo e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica, economia generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun

programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio deve stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento delle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo, circa le azioni ed i progetti da realizzare, approvato nella prima riunione dopo la elezione del Consiglio stesso e che potrà essere verificato, integrato, ogni anno con l'occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

4. Il Consiglio deve esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni o Società, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 28

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti,

interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dai regolamenti, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267\2000 e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 29

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267\2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 30

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni o società operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco - quando trattasi di nomina di pertinenza del Consiglio - le sottopone alla competente Commissione consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di

scadenza del precedente incarico e comunque, entro 45 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, vi provvede il Presidente del Consiglio entro i successivi venti giorni, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 31

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o sostituzione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta. E' fatto obbligo al Presidente del Consiglio, far registrare a verbale il voto contrario espresso.

4. Ogni Consigliere con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di:

- a) essere posto dall'Amministrazione nella condizione di poter adeguatamente svolgere il proprio mandato;
- b) esercitare iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale;
- c) presentare al Consiglio Comunale interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzioni. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro i termini alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri entro i termini previsti dal Regolamento;
- d) chiedere, insieme agli altri Consiglieri Comunali - tali da formare almeno un quinto - la convocazione del Consiglio Comunale con la proposta di inserimento delle questioni richieste all'ordine del giorno;
- e) beneficiare di ogni altra prerogativa prevista dalla legge e dallo Statuto;
- f) può optare per l'indennità di funzione in luogo del gettone di presenza;

5. Ogni Consigliere Comunale, ha diritto di ottenere:

- a) dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti o Società dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) dal Sindaco e dal Presidente delle aziende o Enti o Società del Comune copie di atti e documenti, per l'espletamento del proprio mandato.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale indirizzate al Presidente del consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma della legge vigente.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, da comunicarsi per iscritto al Presidente del Consiglio, tranne che nei casi di grave impedimento, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

10. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale sommando i voti di preferenza e quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 32

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito entro 20 giorni al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267\2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

Art. 33

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Tale seduta è presieduta dal Consigliere anziano e si svolge sull'ordine del giorno seguente:

- a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
- b) comunicazione e formalizzazione dei capi gruppo consiliari;
- c) comunicazioni del Sindaco circa la nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco e della correlativa assegnazione delle deleghe;
- d) elezioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- e) elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 12 e seguenti del D.P.R. 20.03.1967, n. 223.

3. Gli avvisi di convocazione sono da notificare almeno cinque giorni prima della adunanza.

4. Per la validità della adunanza occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati per legge.

Art. 34
Attività ispettiva

1. Il Sindaco e gli Assessori - a seconda della competenza per materia ad essi delegata - rispondono - entro 30 giorni - in forma scritta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri in forma scritta, e con le modalità previste dal Regolamento degli Organi.
2. Il Sindaco e gli Assessori per le risposte di cui al comma precedente s'avvalgono della collaborazione dei dirigenti preposti ai diversi Settori dell'Ente, secondo la competenza per materia.
3. Delle interrogazioni e delle istanze è tenuto apposito protocollo ed archivio presso i Settori competenti per materia.
4. Per le interrogazioni in forma orale le risposte si rendono in Consiglio comunale a cura degli interrogati, secondo i termini e modi stabiliti dal Regolamento degli Organi.

Art. 35
I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo nel corso della prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, cioè chi abbia ricevuto i maggiori suffragi di preferenza, escludendo i candidati non eletti alla carica di Sindaco.
3. La Conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco e del Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale.

5. Con il regolamento sono definiti risorse finanziarie, personale, mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 36

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale con le modalità fissate dal regolamento, costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale i gruppi consiliari, garantendo, comunque, almeno una rappresentanza della minoranza.

3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

4. La conferenza dei Capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale può iscriverne all'ordine del giorno della seconda riunione del Consiglio comunale la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese. Lo stesso ne convoca la riunione di insediamento.

6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono partecipare alle riunioni delle Commissioni senza diritto di voto.

8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni,

ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti, e ne fissa altresì le indennità.

Art. 37

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso di impedimento anche del Vice-Presidente, convoca e presiede il Consiglio comunale il Consigliere anziano in conformità delle norme dello Statuto e del regolamento, in materia di bilancio preventivo e conto consuntivo.

3. Il Regolamento può determinare una distinzione tra le sedute ordinarie e quelle straordinarie.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunirlo in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Per tutti i tipi di seduta e per tutte le convocazioni, quando la legge e lo Statuto non dispongono maggioranze qualificate, le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati per legge.

10. Il Consiglio Comunale adotta gli eventuali suggerimenti, proposte formulate dal Collegio dei revisori, e in caso di rigetto delle stesse è tenuto a motivare adeguatamente la mancata adozione.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, coadiuvato, nella redazione del verbale, da un dipendente di qualifica non inferiore alla settima.

Art. 38

Iniziative delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 39

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti

degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi.

Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 40

Commissione d'indagine

1. Il Consiglio comunale - a maggioranza assoluta dei propri membri - può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. I lavori sono svolti in segretezza. Delle risultanze la Commissione fa rapporto al Consiglio comunale in seduta segreta. Ove occorra con atto formale del Consiglio si attivano i procedimenti giurisdizionali del caso, in sede civile, penale o amministrativa e contabile a seconda delle responsabilità che emergono dall'inchiesta. Il regolamento disciplina in dettaglio la procedura delle attività della Commissione d'indagine e i criteri di presentazione della istanza, prevedendo l'attribuzione all'opposizione della presidenza di tale commissione, quale certezza del controllo e garanzia democratica.

3. La deliberazione di cui al 1° comma stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

4. Si applicano ai fini delle prove testimoniali le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 41

Commissioni tecniche

1. All'inizio del mandato consiliare o nel corso del medesimo vengono nominate da parte degli organi istituzionali le commissioni tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

3. Le commissioni tecniche devono avere il carattere della essenzialità, ai sensi della legislazione vigente, altrimenti non sono istituite e si rende più tempestiva l'azione amministrativa.

SEZ. II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 42 Elezione del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta - con votazioni separate - elegge - a voto segreto per appello nominale, il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti di cui uno appartenente alla minoranza.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima votazione; nella seconda votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per tale votazione ciascun consigliere Comunale ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula di rito.

4. I Vice Presidenti saranno eletti con unica, successiva e separata votazione dopo quella del Presidente del Consiglio. Risulteranno eletti i consiglieri di maggioranza e di minoranza che avranno riportato il maggior numero di voti. I Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. Il Presidente del Consiglio comunicherà subito dopo il nominativo del Vice Presidente Vicario, che resterà in carica per lo stesso periodo in cui vi resterà il Presidente.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Vice Presidenti - rimangono in carica dopo la loro elezione per un periodo di anni due e mesi sei, in vigenza dell'attività del Consiglio e possono

essere riconfermati per un periodo analogo con delibera del Consiglio. Gli stessi possono essere revocati dal loro incarico su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. In caso di vacanza dell'ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il vice Presidente convoca e presiede il Consiglio, svolgendone le funzioni di sostituto, nei casi di assenza o impedimento. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente del Consiglio Comunale e del suo Vicario, tutte le funzioni verranno svolte dall'altro Vice Presidente.

Art. 43

Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.

2. Egli ha i poteri seguenti:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
- b) coordina l'attività della conferenza dei capi gruppo e delle commissioni consiliari;
- c) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
- d) riceve le dimissioni dei consiglieri comunali - iscritte a protocollo - e propone la surrogazione o sospensione o sostituzione di questi;
- e) riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
- f) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
- g) convoca il Consiglio Comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme di legge e del presente Statuto, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- h) riceve le osservazioni del collegio dei revisori dei conti al Consiglio Comunale;
- i) fa istruire, dai competenti uffici, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale, dei Dirigenti d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
- j) convoca, di concerto con il Sindaco, i Dirigenti del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del

Consiglio;

- k) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
- l) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio;
- m) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, attesta la partecipazione di questi al Consiglio Comunale;
- n) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- o) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Comunale;
- p) attiva le liti giurisdizionali e resiste alle liti, nell'interesse del Consiglio Comunale, previa intesa con il Sindaco fermo restando le competenze del Sindaco di cui al successivo art. 53 comma 5° lett. d);
- q) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge o dallo Statuto.

3. Egli ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta, con la clausola di esecutività, contestualmente ai capi gruppo consiliari, da notificarsi presso il proprio Ufficio.

4. Al Presidente del Consiglio Comunale compete una indennità pari a quella spettante agli Assessori. Al vice Presidente non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente, nelle sedute del Consiglio Comunale.

5. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio sono dettagliate dal regolamento.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 44 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da numero sette Assessori.

2. Il Sindaco può nominare Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, n. 2 (due) cittadini prescelti al di fuori dei suoi componenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Nella composizione dei membri della Giunta è assicurata la pari opportunità tra uomo e donna. Nel caso in cui il Sindaco non eserciti la facoltà di nominare assessori esterni al Consiglio Comunale, nominerà assessori appartenenti ad entrambi i sessi, se presenti nel gruppo consiliare di maggioranza.

Art. 45

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è membro di diritto del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio nella prima seduta successiva alla 1^a adunanza, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che approva in apposito documento deliberativo.

3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile. Sino a tale evento egli mantiene le competenze in precedenza delegate.

Art. 46

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di

Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

Art. 47

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla surrogazione e ne dà informazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione stessa.

3. Le ipotesi di revoca e di decadenza ricorrono nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Art. 48

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti: Consiglio comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Sindaco, Segretario generale, o dirigente.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze

d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento delle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo proposto dal Sindaco.

5. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'Ente secondo le modalità di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 267\2000.

6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio annuale e pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 49

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi tali prerogative spettano all'assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area e ai settori di attività compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal

Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. La modifica o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 50

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della propria Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 51

Durata in carica del Sindaco e della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267\2000 e comunque delle leggi vigenti.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, si procede allo

scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 52

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario generale per l'assistenza e la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i dirigenti, i funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni di incarichi il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni e Società.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge e al presente statuto, dal regolamento sul funzionamento degli organi.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 53

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo per le finalità previste al precedente articolo 35 comma 4°.

4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento delle linee programmatiche dagli indirizzi generali di Governo.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario generale. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) nomina i dirigenti responsabili dei settori e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna osservando le disposizioni dell'art. 109 e 110 del D.Lgs. n. 267\2000 e dell'art. 7 comma 6° del D.Lgs. 29\93, ispirandosi ai principi del bando pubblico o d'intuito personale motivati con la comprovata esperienza ed operando mediante atti monocratici definiti decreti;

b) avoca - dove occorra - a sé gli atti di competenza dirigenziale - per particolari motivi di necessità ed urgenza - ed adotta gli atti disciplinari ed il licenziamento nei casi di verifica del non raggiungimento dei risultati di cui all'atto d'indirizzo politico-amministrativo in virtù delle disposizioni degli articoli 3, 14 e 21 del D.Lgs. 29\93;

c) indice i referendum comunali;

d) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Può delegare i Dirigenti di Settore, competenti per materia, a rappresentare l'Ente in giudizio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

e) rilascia ove occorra attestati di notorietà pubblica;

f) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267\2000;

g) provvede ad effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni o Società entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico oppure alla revoca degli stessi in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

h) dispone con ordinanza l'indirizzo politico-amministrativo verso i dirigenti;

i) promuove e conclude le partecipazioni consortili, istituzionali

e gli accordi di programma secondo le norme delle leggi vigenti;

- l) adotta, sentito il Segretario generale, provvedimenti per il personale non assegnati dalla legge ad altri organi;
- m) attribuisce le funzioni di messo notificatore ai dipendenti comunali;
- n) sospende con motivazione scritta, dandone comunicazione agli interessati, ove ricorra nei termini di cui alla Legge 241\90, l'adozione di atti riservati alla competenza degli Assessori e dei Dirigenti - quando non provveda il Segretario generale - sottoponendoli all'esame della Giunta;
- o) autorizza lavori di somma urgenza, certificati tali dal responsabile del servizio tecnico;
- p) il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
- q) svolge ogni altra attività inerente la sua funzione pubblica.

6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di rito secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell'interesse del Comune per il pubblico bene".

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla unitamente allo stemma del Comune di Policoro.

9. Il Sindaco può disporre la formalizzazione di un "Inno Comunale" - da suonarsi - nelle pubbliche cerimonie dopo "l'Inno Nazionale".

Art. 54

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale e
deleghe
di funzione

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2° precedente.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2° precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui questi fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1°, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, conferendo la delega ad un Consigliere Comunale o Assessore per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni. Il delegato è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sull'espletamento delle sue funzioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2°, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

11. In forza della legislazione vigente, al Sindaco spetta l'obbligo d'informazione d'urgenza della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quanto massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.

Art. 55

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina Regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche disponendo nelle

relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 56

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano per età.

CAPO V

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 57

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento

giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 58

Divieto d'incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni o Società dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 59

Pari opportunità

1. Negli organi collegiali del Comune e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti è promossa la presenza di entrambi i sessi per garantire pari opportunità.

Art. 60

Pubblicità delle spese elettorali

1. Secondo quanto prevede la legge i candidati ed i rappresentanti delle liste alle elezioni comunali presentano una dichiarazione preventiva vincolante ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, presentando la documentazione al Segretario generale che provvede alla pubblicazione in Albo Pretorio.

2. Il preventivo è presentato unitamente al deposito delle liste ed il consuntivo entro il mese dopo le elezioni.

Art. 61

Dichiarazione di condizioni patrimoniali

1. Secondo quanto prevede la legge il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori e gli amministratori degli Enti, Aziende ed Istituzioni o Società dipendenti rilasciano apposita dichiarazione sulle loro condizioni patrimoniali e di reddito all'atto dell'insediamento e alla scadenza dei rispettivi mandati.

2. Tale dichiarazione è ricevuta dal Segretario generale che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni.

Art. 62

Decadenza

1. Il Sindaco decade in tutti i casi previsti dalla legge.

CAPO VI

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 63

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 64
La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. La stessa assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 65
La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento continuativo per il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni

sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani, delle donne e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al presente comma.

4. Il Comune può stipulare con le forme associative di cui al precedente comma, protocolli d'intesa su aspetti della vita amministrativa.

5. La Giunta è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

6. Possono essere istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali, la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport, della qualità della vita e pari opportunità tra uomo e donna e la Consulta per la pace e la solidarietà tra i popoli, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le tre Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi di governo.

7. Le tre consulte sono nominate con atto del Sindaco su delibera di Giunta in forza degli appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale. Esse durano in carica cinque anni.

8. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni o società comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di

cui al quinto comma.

Art. 66

L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con il Presidente della Sezione preposta al settore di attività della Commissione.

2. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio e della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.

3. Le Consulte possono essere previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della commissione consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani di attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.

4. Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta comunale può richiedere il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6. La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

Art. 67

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 68

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza

l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria generale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 69

Referendum consultivo e abrogativo

1. Il referendum consultivo e abrogativo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. I referendum consultivi e abrogativi sono indetti per deliberazioni del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi e abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ultima revisione semestrale precedente la presentazione della richiesta.

La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del Segretario generale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo e abrogativo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazione e nomine di rappresentanti, nonché tutte quelle previste dalla legge.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum é proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi e abrogativi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le norme previste dalla legge regionale in vigore.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 70

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti

amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive é assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

4. L'Amministrazione Comunale assicura al cittadino il diritto di interpellare così come sancito dalla legge 212\2000. Le modalità di esercizio sono disciplinate nel regolamento.

Art. 71

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il Sindaco determina definitivamente, entro un mese dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario generale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di servizio, relativo ad atti amministrativi di

competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa e il dipendente, alla stessa addetto preposto a sostituirlo in caso di sua assenza o di impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990 , n° 241.

5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV L'AZIONE POPOLARE

Art. 72 L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle giurisdizioni amministrativa, ed ordinaria nel caso che il Sindaco non si attivi per la difesa di un diritto o un interesse legittimo dell'Ente.

2. Il giudice - a seguito di azione o ricorso dell'elettore di cui al comma precedente - ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove il Sindaco decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato.

CAPO V
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 73
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco assicura ai cittadini il diritto di accesso, in generale, alle informazioni relative all'attività dell'Amministrazione e di enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle ordinanze, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi di informazione ai cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
6. Per tali obbiettivi può essere istituito un bollettino ufficiale del Comune disciplinato da apposito regolamento.

Art. 74
Il diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a

tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al 4° comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copie di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al 2° comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

6. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, 5° e 6° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 75
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta e tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il regolamento - approvato dalla Giunta - fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei dirigenti, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo, secondo le proprie capacità di bilancio.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è imposta secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti, in base

alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni coi sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. I procedimenti disciplinari sono attuati in conformità delle clausole contrattuali collettive ed individuali per i dirigenti e per i dipendenti.

7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 76

Principi fondamentali di azione

1. Il Comune basa la propria attività amministrativa sui principi di:

- legalità nel senso che si conforma alla Costituzione, alle normative della Unione Europea, alle leggi dello Stato e della Regione;
- imparzialità, intesa quale composizione equilibrata degli

interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento degli interessi stessi da valutare;

- buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità;
- semplificazione dei procedimenti, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento;
- pubblicità e trasparenza, che si attuano attraverso l'informazione e la libertà di accesso da parte dei cittadini liberi ed associati agli atti comunali.

Art. 77

Indirizzo politico - amministrativo - funzioni - responsabilità - controllo

1. Nell'ambito delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentati dal Sindaco discussi ed approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i Settori di livello di funzioni dirigenziali apicali;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) gli altri atti indicati dalle Leggi, dallo Statuto, dal Regolamento;

2. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione

e dei relativi risultati.

3. Qualora il Sindaco verificchi la non attuazione o l'omissione dei suoi indirizzi può avocare a sé - con atto motivato - e sostituire il Capo Settore o il Dirigente di staff, adottando egli stesso l'atto necessario o riformando o annullando o revocando l'atto stesso, che fosse già stato definito, ma ritenuto viziato di legittimità o di merito.

4. Il Sindaco - per l'esercizio dell'attività di cui al comma 3° precedente - può avvalersi di altro Capo Settore al quale delegare, in forma speciale tali compiti, oppure delegare tali compiti al Segretario Comunale, anche in via generale.

CAPO II SEGRETARIO GENERALE

Art. 78 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco - dal quale dipende funzionalmente -, che lo sceglie tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs. N. 267\2000.

Il Segretario Generale, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'Ufficio.

2. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco, che lo nomina. Egli cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco.

3. Il Segretario Generale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale.

4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il Segretario Generale, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

Art. 79

Vice-Segretario Generale

1. L'Ente è dotato di un Vice Segretario, inquadrato come dirigente comunale cui compete collaborare fattivamente con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento e a cui il Sindaco potrà attribuire le funzioni di responsabile di settore e/o di servizio; normalmente è incaricato dal Sindaco della responsabilità del settore amministrativo.

2. Per assenza o impedimento, sino a 60 giorni, del Segretario Generale, la sostituzione può essere disposta, direttamente dal Sindaco, in favore del Vice Segretario, ove lo stesso possenga i requisiti per l'esercizio delle funzioni del Segretario.

3. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario Generale, al Vice Segretario compete un compenso pari ad 1/3 dello stipendio tabellare mensile lordo ex art. 39, L. n. 604/62 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La predetta sostituzione può essere disposta dal Sindaco anche in favore di altro Segretario generale, con decreto motivato.

5. Per i periodi eccedenti 60 giorni la sostituzione, anche con il Vice Segretario, viene disposta con atto del competente organo dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali.

6. Le predette disposizioni si applicano solo fino a quando non vi siano Segretari collocati in disponibilità ed in via

sussidiaria ove non vi siano sufficienti segretari in disponibilità. Da quella data per gli incarichi di reggenza e supplenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.19,DPR n.465/97.

CAPO III I DIRIGENTI

Art. 80 Funzioni e Settori

1. I dirigenti dirigono i Settori, gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei Settori, degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni dei Settori, degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi di governo, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario generale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione

interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi di governo, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessarie compresa l'adozione di atti esterni. I dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui agli artt. 3 e 16 del d.lgs. 29/93:

- a) formulano proposte al Sindaco ed agli Assessori delegati, anche ai fini della deliberazione dei programmi, delle direttive, degli schemi di progetti o atti di competenza comunale;
- b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco o dagli Assessori delegati;
- c) esercitano i poteri di spesa - nei limiti di stanziamento di bilancio e di acquisizione delle entrate;
- d) determinano, informate le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici e definiscono l'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio, secondo gli orari ordinati dal Sindaco;
- e) adottano tutti gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno i poteri di conciliare e transigere previa intesa con il Sindaco e su apposita delega da parte dello stesso in ordine alla rappresentanza dell'ente, come già stabilito dall'art. 53, comma 5, lettera d);
- g) individuano - di volta in volta - e coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- h) verificano e controllano le attività dei dipendenti con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi e infliggono la sanzione della censura con proprio atto; mentre demandano all'ufficio competente i provvedimenti per i fatti che ritengono passibili di sanzioni più gravi;
- i) richiedono pareri direttamente agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono agli organi di controllo le risposte ai rilievi sugli atti di propria competenza;
- l) verificano periodicamente i carichi di lavoro del personale ai fini di aggiornamento della pianta organica e per la maggior produttività, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
- m) mantengono competenza in materia di informatica e di statistica.

Nell'ambito della propria competenza, svolgono altresì, nel

rispetto dell'art. 17 del d.lgs 29/93, attività di programmazione, organizzazione, studio, ricerca, coordinamento, indirizzo, controllo e gestionale ai fini della collaborazione per tutte le finalità statutarie dell'Ente.

4. Al Settore è preposto un Dirigente responsabile limitatamente alla competenza per materia, al quale in particolare sono attribuite, in base all'art. 107 del D.Lgs. n. 267\2000, le funzioni seguenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorsi;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, compresi i provvedimenti disciplinari e l'assegnazione all'occorrenza di mansioni superiori retribuite ai propri dipendenti;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f - bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le attribuzioni indicate al comma 3° precedente sono derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

6. Per esigenze di servizio inderogabili, il Sindaco con proprio atto assegna ad interim uno o più Settori apicali ad un Capo Settore, riconoscendo a questi una particolare indennità ad personam, per maggiore onerosità delle prestazioni delle funzioni dirigenziali.

7. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità

degli uffici sono stabilite dal regolamento.

8. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 81

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici, dai servizi, dai settori ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. I dirigenti, all'inizio di ogni anno, presentano al Sindaco - per il tramite del Segretario generale - una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente tutti gli elementi di natura tecnica-contabile al fine di permettere una verifica reale sugli obiettivi assegnati e sui risultati raggiunti.

3. Il Sindaco - insieme alla Giunta - verifica nel rapporto costi/rendimenti la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa in rapporto agli obiettivi assegnati nell'atto d'indirizzo politico - amministrativo.

4. Per l'affidamento degli incarichi ai dirigenti, la verifica dei risultati, la revoca delle funzioni e la risoluzione consensuale, saranno attivate le procedure appositamente previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo all'area della Dirigenza del Comparto "Regioni- Autonomie locali".

5. Il Sindaco e la Giunta per la valutazione dei dirigenti si avvalgono di apposito nucleo di valutazione per il controllo interno e per il controllo di gestione, nonché di ogni altra forma di controllo, come individuata dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267\2000.

Art. 82
Direzione dell'organizzazione

1. Il settore funzionale verticale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un dirigente del livello apicale in relazione alla tipologia dell'Ente.
2. Gli uffici ed i servizi sono strutture sotto ordinate al settore, dirette da funzionari provvisti rispettivamente di settima e di ottava qualifica funzionale.
3. Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.
4. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.
5. Con convenzione a termine il regolamento dovrà disciplinare collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per compensare eventuali posizioni di conflittualità tra dirigenti ed organi di governo o di inadeguatezza di azione messa in essere da un dirigente.

Art. 83

Contratti speciali a tempo determinato extra pianta organica per esigenze gestionali

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267\2000 - per esigenze gestionali - sentita la Giunta, intuitu personae, e previa verifica del curriculum, può stipulare contratti di diritto privato individuali nella misura del 5% della dotazione delle figure dei dirigenti e dei funzionari direttivi della pianta organica vigente ed al di fuori di questa per figure professionali quali dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. I contratti di cui al precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 110, comma 4 del D.Lgs. n. 267\2000.

5. Resta, per i posti dirigenziali vacanti in pianta organica, in facoltà del Sindaco coprirli a tempo determinato o indeterminato. Qualora li voglia coprire, a tempo determinato, segue il principio dell'intuitu personae e della valutazione del curriculum, salvo decisione di indire i concorsi pubblici o interni.

Art. 84

Contratti o convenzioni extra pianta organica per attività di indirizzo e controllo

1. Sono costituiti gli uffici di Staffs posti direttamente alle dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e alle dipendenze del Segretario Generale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti, per lo svolgimento dell'azione amministrativa dei dipendenti del Comune, in particolare nella prima fase si prevede la costituzione dell'ufficio di Segreteria del Sindaco.

2. Il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale in base all'art. 110 del D.Lgs. n. 267\2000, per l'esercizio di tali funzioni, assume personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionario direttivo concettuale con contratto di diritto privato individuale e a tempo determinato scegliendolo intuitu personae e per curriculum, trattandosi di rapporti fiduciari.

3. Alternativamente per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco può anche stipulare delle convenzioni locatio operis.

4. In forza degli articoli 2094 e 2095 del codice civile, nel caso di cui al comma 2° precedente, tale personale assume poteri di gestione ed esternazione, mentre nel caso di cui al 3° comma, precedente, tale potere di esternazione è interdetto, rilevando per il rapporto la normativa degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Art. 85

Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione alla gestione organizzativa del personale. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario generale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario generale al Sindaco, al vice Sindaco e ai Capi gruppo.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZA DEI COMUNI

Art. 86
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione é riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 87
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento

dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 88

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 89

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale, facendo salvo quanto stabilito dall'art. 115 del D.Lgs. n. 267\2000.

Art. 90
Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. La composizione degli organi e la gestione saranno regolate secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267\2000.

Art. 91
Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico- finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza o non prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza o minoranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 92
Società a responsabilità limitata

1. Per la gestione di alcuni servizi comunali a carattere produttivo o socio-culturale, il Comune può istituire una società a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale pubblico oppure anche a totale capitale pubblico.

Art. 93
Qualità dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità, che promuovono il miglioramento, della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata Stato, Regione, Autonomie Locali.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate al supporto di apposita struttura organizzativa. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 94
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare- tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale

distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 95
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

- a) L'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

9. Sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

10. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 96

Società di trasformazione urbana

1. Il Comune - anche con (o senza) la partecipazione della Provincia e della Regione - può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Gli azionisti privati, della società per azioni di trasformazione urbana, sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.

3. La società di trasformazione urbana provvede:

- a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento;
- b) alla trasformazione delle aree interessate;
- c) alla commercializzazione delle aree.

4. Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a

procedure di esproprio da parte del Comune.

5. Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.

6. Le aree di proprietà del Comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.

7. I rapporti tra il Comune azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinate da una convenzione contenente - a pena di nullità - gli obblighi e i diritti delle parti.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 97 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo prevede, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci e delle

altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui alla legislazione vigente, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

9. L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, prevede in particolare di:

- a) determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

10. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 98
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale unitamente agli allegati previsti per legge. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti anche in base alle proposte dei dirigenti, dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto

se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

6. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno finanziario successivo.

Art. 99

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci, annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 100

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente, efficace ed economico impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino.

Art. 101

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta previa approvazione del Consiglio comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 102
La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di settori, di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa ed il Sindaco nomina il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 103

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale e sono tenuti a motivare il loro parere suggerendo all'organo consiliare eventuali proposte.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

7. Il Collegio dei revisori è tenuto a conservare la massima riservatezza sui fatti e documenti di cui abbia conoscenza in ragione dell'Ufficio.

Art. 104
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 105
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di

spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente.

CAPO VI IL CONTROLLO INTERNO E DELLA GESTIONE

Art. 106 Principi generali del controllo interno

1. Il Comune, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i principi generali, obbligatori, applicabili nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare nel modo seguente:

- a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta

l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è, pertanto, svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei Dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei Dirigenti fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei Dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.

Art. 107 Controllo di gestione

1. Ai fini del controllo di gestione, il Comune definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale. Con il regolamento sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in

maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione.

3. Il regolamento di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.

Art. 108

La valutazione del personale con funzioni dirigenziali

1. Il Comune, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. La valutazione è adottata dall'apposito nucleo di valutazione come disciplinato dal regolamento. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e/o controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3°, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1°, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nel caso di grave inosservanza delle direttive

impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1°, il Dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 109

La valutazione e il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Il "nucleo" preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo politico-amministrativo, con le relazioni di cui al comma 3°, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta l'organo di indirizzo politico-amministrativo anche per la valutazione dei Dirigenti, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Il servizio di controllo interno opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Può svolgere, anche su richiesta del Sindaco analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

Art. 110
Nucleo di valutazione interna

1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.
2. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti presentano al Segretario Comunale, e questi al Sindaco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. E' istituito, presso il Comune, il "nucleo di valutazione interno" con il compito di verificare mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, i risultati della gestione. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione della Giunta Comunale i parametri di riferimento del controllo.
4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa. A esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, apposito personale.
5. Il nucleo di valutazione è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Sindaco sentita la Giunta Comunale.
6. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici comunali. Si avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate, alle strutture ed ai servizi resi dalle unità organizzative. Il nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo del Comune.
7. Il nucleo di valutazione rende una relazione annuale sulla propria attività al Consiglio Comunale.

Art. 111
Sistemi informativi per i controlli

1. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

- a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;
- b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
- c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
- d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
- e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
- f) sistemi e procedure di contabilità analitica.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 112
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, a seguito di gara pubblica.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 113
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 114
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 115
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 116
Circondario di Provincia

1. Il Comune può essere scelto dalla Provincia di appartenenza quale sede di circondario, come previsto dall'art. 21 comma 2° del D.Lgs. n. 267\2000.

2. Sulla base di tale scelta organizza gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

Art. 117
Unioni di Comuni

1. Il Comune può assumere iniziativa per la costituzione di un'unione tra comuni limitrofi o contermini.

2. L'unione di comuni è ente locale costituito allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza

richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

4. Lo statuto prevede che il Presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati che gli altri organi sono formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

6. Alla unione di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 118
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4° del D.Lgs. n. 267\2000.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria generale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Le norme della legislazione nazionale, che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, allorché entrano in vigore abrogano le norme statutarie con esse incompatibili.

6. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente.

Art. 119
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto - a seguito del visto di legittimità del Co.re.co. - entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.

4. Il Segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.